

D.M. 12 aprile 2000 ⁽¹⁾.

Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2000, n. 97.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la [legge 21 dicembre 1999, n. 526](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto in particolare l'[art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526](#), che prevede che, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi stessi;

Considerato che i prodotti registrati come STG ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 2082/92](#) possono essere ottenuti su tutto il territorio comunitario e che pertanto i requisiti relativi alla rappresentatività dei corrispondenti consorzi di tutela non possono essere determinati con modalità analoghe a quelle dei Consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;

Considerato che attualmente l'Italia ha ottenuto la registrazione ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 2082/92](#) per un solo prodotto STG del quale non risulta ancora rivendicata la produzione;

Considerato pertanto che in questa prima fase appare possibile determinare i requisiti di rappresentatività esclusivamente per i consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;

Considerato che l'[art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526](#), ha individuato rispettivamente ai commi 17 e 16 due distinte categorie: quella dei «produttori e trasformatori interessati alle DOP e alle IGP» e quella dei «produttori ed utilizzatori» ed ha posto a carico di tutti i soggetti che compongono quest'ultima categoria i costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 dello stesso art. 14;

Considerato pertanto che, ai fini del presente decreto e del regolamento che stabilisce i criteri dell'attribuzione dei costi derivanti dalle attività contemplate al [comma 15 dell'art. 14 della legge n. 526/1999](#), occorre individuare la categoria dei «produttori ed utilizzatori»;

Ritenuto che, per l'individuazione della categoria dei «produttori ed utilizzatori» di cui all'[art. 14, comma 16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526](#), si debba tener

conto di quei soggetti la cui attività, all'interno della filiera, assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della DOP o IGP;

Ritenuto che la categoria di cui al precedente capoverso possa essere individuata, per i prodotti trasformati, come quella degli elaboratori della materia prima e, per gli altri prodotti, come quella dei produttori della materia prima;

Ritenuto quindi che i requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP devono tener conto della categoria dei «produttori ed utilizzatori» sia per il ruolo insostituibile svolto nella caratterizzazione della produzione tutelata, sia per l'onere finanziario che la [legge n. 526/1999](#) pone a loro carico, anche in assenza di una loro adesione al consorzio;

Decreta:

1. 1. I consorzi di tutela delle DOP e delle IGP sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile.

2. Svolgono, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, le funzioni di cui al [comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526](#).

2. 1. Ciascun consorzio di tutela può esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, per una sola DOP o IGP e per ciascuna DOP o IGP può essere incaricato un unico consorzio di tutela.

1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 un Consorzio di tutela può esercitare le funzioni di cui al [comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526](#), per più D.O.P. o I.G.P., purché sussistano i seguenti requisiti:

i prodotti D.O.P. o I.G.P. per i quali è incaricato il Consorzio rientrano nella medesima filiera così come individuata dall'[art. 2 del D.M. 12 aprile 2000](#), [n. 61414] e successive modifiche;

la zona di produzione dei prodotti medesimi, così come individuata nel disciplinare di produzione, è totalmente coincidente, ovvero la zona di produzione di una delle denominazioni protette include al suo interno la/e zona/e di produzione della/e altra/e denominazione/i protetta/e per la/e quale/i il consorzio è incaricato ⁽²⁾.

2. È consentito ai consorzi di tutela incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di avvalersi, ove lo ritengano, del medesimo agente vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.

3. I costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi del [comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526](#), ai consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al consorzio e dei soggetti «produttori ed utilizzatori» della DOP o della IGP, anche se non aderenti al consorzio, appartenenti alle categorie

individuare all'art. 4 del presente decreto secondo i criteri che saranno stabiliti con successivo regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 4 maggio 2005.

3. Fatte salve le previsioni del codice civile, lo statuto dei consorzi di tutela, affidatari dell'incarico di cui all'art. 1, comma 2, contiene:

a) nome della DOP o della IGP per la cui tutela il consorzio opera;

b) modalità per l'ammissione al consorzio, prevedendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo della DOP o della IGP tutelata. Non è richiesta la previsione della delega specifica nell'ipotesi di cooperative di primo grado;

c) individuazione degli organi sociali e delle loro funzioni;

d) modalità di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri fissati con decreto ministeriale relativo all'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

e) norme per la nomina e per il funzionamento del collegio sindacale;

f) norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio.

4. Sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse al presente decreto, sono individuati, nelle filiere produttive nelle quali sono ricompresi tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP o ad IGP, le seguenti categorie di «produttori ed utilizzatori»:

a) «caseifici» nella filiera formaggi;

b) «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati ⁽³⁾;

c) «imprese di lavorazione» nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati;

d) «olivicoltori» nella filiera grassi (oli);

e) «allevatori» nella filiera carni fresche ⁽⁴⁾;

f) «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni;

g) «preparatori» nella filiera prodotti panetteria;

h) «elaboratori» nella filiera aceti diversi dagli aceti di vino ⁽⁵⁾;

i) «imprese di lavorazione» nella filiera oli essenziali ⁽⁶⁾;

l) «apicoltori» o «caseifici» nella filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.) ⁽⁷⁾;

m) «agricoltori» nella filiera caffè, tè e spezie, escluso il matè ⁽⁸⁾.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 1, D.M. 10 maggio 2001* (Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134).

(4) Categoria così modificata dall'*art. 1, D.M. 4 maggio 2005* (Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112). Vedi, anche, l'articolo unico, *D.M. 5 agosto 2005*.

(5) Categoria aggiunta dall'*art. 1, D.M. 10 maggio 2001* (Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134).

(6) Categoria aggiunta dall'*art. 1, D.M. 10 maggio 2001* (Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134).

(7) Categoria aggiunta dall'*art. 1, D.M. 4 maggio 2005* (Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112).

(8) Categoria aggiunta dall'*art. 1, D.M. 4 maggio 2005* (Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112).

5. 1. Ai fini del riconoscimento di cui all'*art. 14, comma 17, della legge n. 526/1999*, i consorzi di tutela delle DOP e IGP, devono dimostrare la partecipazione nella compagine sociale dei soggetti delle categorie individuate all'*art. 4* del presente decreto che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a DOP o IGP, calcolate su un periodo significativo.

2. Ai fini del riconoscimento i Consorzi di tutela che intendono svolgere le funzioni di cui all'*art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526*, per più D.O.P. o I.G.P., devono dimostrare per ciascuna denominazione protetta, la partecipazione nella compagine sociale delle categorie individuate all'*art. 4 del D.M. 12 aprile 2000* che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a D.O.P. o I.G.P. ⁽⁹⁾.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 2, D.M. 4 maggio 2005*.

6. 1. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della *legge 21 dicembre 1999, n. 526*, devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Scaduto tale termine, i consorzi di cui al precedente comma dovranno inviare la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente decreto al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvederà a rinnovare l'incarico con apposito decreto.

7. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività di cui all'*art. 5* del presente decreto è effettuata con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Ove il predetto requisito venga a mancare, l'incarico di cui all'*art. 1* del presente decreto sarà revocato in qualsiasi momento.